Martedì 27 aprile 2021

P9_TA(2021)0135

Programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) 2021-2027 ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (14281/1/2020 — C9-0133/2021 — 2018/0231(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2021/C 506/32)

Il Parlamento europeo,

— vista la posizione del Consiglio in prima lettura (14281/1/2020 — C9-0133/2021),

— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 ([1]),

— visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018 ([2]),

— vista la sua posizione in prima lettura ([3]) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0441),

— visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0142/2021),

1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

([1]) GU C 62 del 15.2.2019, pag. 40.
([2]) GU C 86 del 7.3.2019, pag. 259.
([3]) Testi approvati del 12.2.2019, P8_TA(2019)0073.